



COMUNE DI RIOMAGGIORE

Ordinanza n. 12

Riomaggiore lì, 01.05.2020

Oggetto: Provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19.

Apertura negozi di vendita generi alimentari.

IL SINDACO

VISTI E RICHIAMATI:

- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 21.02.2020 ad oggetto "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione delle malattie infettive";
- Le Ordinanze del Ministero della Salute del 22.03.2020 e del 28.03.2020 ad oggetto, rispettivamente, "ORDINANZA: ART.1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) - ART.2 (Disposizioni finali)" e "ORDINANZA : ART.1 (Entrata in Italia) - ART.2 (Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera) - ART.3 (Disposizioni finali)";
- La circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020 che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da COVID 19;
- Il Decreto Legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23.02.2020 ad oggetto "misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- Le Ordinanze n. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 22 del Presidente della Regione Liguria ad oggetto "misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19";
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08, 09, 11, 22 Marzo 2020 e del 01, 10 e 26 Aprile 2020;
- Le proprie Ordinanze n. 6 del 10.03.2020, n. 8 del 20.03.2020, n. 9 del 21.03.2020 e n. 10 del 10.03.2020 con le quali sono stati adottati provvedimenti finalizzati a contrastare ed a contenere la diffusione del COVID-19;
- il comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 il quale prevede che *"le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID 19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1 comma 1;*

- il D.Lgs. 267/2000 art. 50 c. 5, in base al quale *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale tutte le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- L’ordinanza n. 22/2020 di Regione Liguria con la quale viene prevista la chiusura degli esercizi commerciali, di cui al punto 17 della medesima ordinanza.

VISTA la necessità di mantenere un servizio minimo alimentare;

RITENUTO necessario, pertanto, al fine di evitare la creazione di code nel giorno di sabato 2 maggio, considerato la successiva chiusura domenicale, creando ulteriori condizioni favorevoli alla propagazione del virus in questione, nonché per garantire la massima tutela della privata e pubblica incolumità, emanare idoneo provvedimento, in coerenza con le disposizioni sopra menzionate, finalizzato a:

- concedere la possibilità di aprire i punti vendita di generi alimentari ai negozi siti nel territorio comunale nella giornata di Venerdì 01 Maggio 2020;

PRESO ATTO che è applicabile, nella fattispecie, l’art. 54 del TUEL 267/2000 in quanto:

- sussiste la contingibilità, trattandosi di evento di carattere eccezionale ed accidentale che determina condizioni di immediato e grave pericolo per l’incolumità della cittadinanza;
- sussiste l’urgenza perché l’applicazione del provvedimento deve essere immediata non solo per rimuovere potenziali pericoli già esistenti ma anche per evitarne di futuri;

VISTI gli articoli 50 e 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO l’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il D. Lgs n. 1/2018;

ORDINA

La possibilità di apertura dei negozi di vendita di generi alimentari situati nel territorio comunale il giorno Venerdì 01 Maggio 2020.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Riomaggiore e trasmesso a:

- ASL 5 Spezzino;
- Prefettura della Spezia;
- Stazione Carabinieri di Riomaggiore;
- Regione Liguria;
- Questura della Spezia;
- Alisa (Sistema Sanitario Regione Liguria);
- Polizia Locale;

- Associazioni di categoria.

Che il Comando di Polizia Municipale e le altre forze dell'ordine, curino il rispetto della presente ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n° 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, contro la presente ordinanza chi vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo on Line;

Il Sindaco

Fabrizia Pecunia

